



Comune di Rimini



Dipartimento Territorio
SUAP e Attività Economiche

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva dal _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE**

Art. 1	Ambito di applicazione e normativa di riferimento	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 1
Art. 3	Individuazione delle aree pubbliche da adibire al commercio	pag. 2
Art. 4	Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 5	Obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 6	Subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche	pag. 4
Art. 7	Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitarie	pag. 5
Art. 8	Determinazione degli orari	pag. 5
Art. 9	Festività	pag. 5
Art. 10	Circolazione e sosta nelle aree mercatali	pag. 5
Art. 11	Ottimizzazione temporanea dell'area di mercato o fiera	pag. 6
Art. 12	Norme specifiche per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 6
Art. 13	Norme generali per la tutela dei consumatori	pag. 7

**TITOLO II
GESTIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI**

Art. 14	Modalità di rilascio delle concessioni dei posteggi	pag. 8
Art. 15	Riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento	pag. 8
Art. 16	Spostamenti di posteggi per miglioria	pag. 9
Art. 17	Scambio consensuale di posteggi	pag. 9
Art. 18	Ampliamento del posteggio	pag. 10
Art. 19	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	pag. 10
Art. 20	Presenze e assenze di concessionari di posteggi	pag. 11
Art. 21	Presenze e assenze dei non concessionari di posteggio	pag. 12
Art. 22	Posteggi isolati	pag. 12
Art. 23	Disciplina delle fiere ordinarie	pag. 13
Art. 24	Disciplina delle fiere straordinarie	pag. 14

**TITOLO III
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Art. 25	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 14
Art. 26	Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 14
Art. 26 bis	Street Food	pag. 15
Art. 27	Applicabilità altre disposizioni	pag. 15

TITOLO IV PRODUTTORI

Art. 28 Definizioni e comunicazione per l'esercizio dell'attività	pag. 15
Art. 29 Posteggi riservati ai produttori	pag. 16
Art. 30 Assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori	pag. 16
Art. 31 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori	pag. 17

TITOLO V COMMERCIO ALL'INGROSSO SU AREE PUBBLICHE

Art. 32 Commercio all'ingrosso su aree pubbliche	pag. 17
--	---------

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Sospensione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	pag. 17
Art. 34 Revoca del titolo abilitativo e decadenza della concessione	pag. 18
Art. 35 Sanzioni	pag. 19
Art. 36 Disposizioni finali ed entrata in vigore	pag. 20

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1- Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
2. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
 - dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;
 - dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "*Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*" e successive modificazioni;
 - dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 "*Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12*" e successive modificazioni;
 - dall'art. 56 *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio*, della L.R. 6/2004 e dal relativo regolamento attuativo regionale n. 20 del 29 luglio 2004 "Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6";
 - dagli artt.70 *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche* e 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
 - dalla L.R. 10/2/2011 n. 1 "*Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche*" e successive modificazioni;
 - dalla Delibera di Giunta Regionale n.2012/2015 Legge regionale 1/2011. Modalità telematiche per la verifica del DURC dei commercianti su area pubblica;
 - del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modificazioni;nonché dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio;

- e) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
- f) per **mercato o fiera ordinari**: il mercato o fiera nei quali non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi stessi;
- g) per **mercato o fiera a merceologia esclusiva**: il mercato o la fiera ove le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico;
- h) per **mercati o le fiere straordinari**: i mercati o fiere che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal mercato ordinario;
- i) per **mercati, fiere o posteggi isolati sperimentali**: trasferimento temporaneo di mercati o fiere organizzati al fine di individuare nuove aree mercatali rivolto agli operatori già concessionari;
- j) per **posteggio isolato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale;
- k) per **mercatini degli hobbisti**, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 12/1999. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis della medesima legge regionale.
- l) per **mercato agricolo di vendita diretta** (c.d. farmer's market): mercato riservato ai produttori agricoli;
- m) per **produttori agricoli ed equiparati**, gli imprenditori che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile;
- n) per presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo non abbia esercitato l'attività per il periodo di tempo stabilito, non viene comunque considerato presente sul mercato o nella fiera;
- o) per **miglioria**, la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio, previo partecipazione all'avviso pubblico riservato ai concessionari di quel mercato in sostituzione di quello precedentemente assegnato;
- p) per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio all'interno dello stesso settore merceologico in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati;
- q) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori ed il posteggio individuato per gli operatori su aree pubbliche a merceologia specifica;
- r) per **spunta o sorteggio**, l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente disponibili.

Art. 3 - Individuazione delle aree pubbliche da adibire al commercio

1. Con Deliberazione di Consiglio Comunale vengono individuate le aree e definiti il numero dei posteggi - ai sensi ed agli effetti dell'art. 28, comma 15 del D.Lgs n.114 del 31.3.1998 e dei criteri richiamati dall'art. 7 della legge regionale Emilia Romagna n. 12 del 25.06.1999 e s.m.i - per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto:
 - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed

- ambientali, a tutela dei valori archeologici, storici, artistici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse in generale;
 - d) delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) delle caratteristiche socio - economiche del territorio;
 - f) dell'impatto sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante, nonché come volano di ulteriori attività per combattere la desertificazione commerciale;
2. Tale Deliberazione individua le aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La medesima disposizione si applica anche ai produttori che esercitano su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti.
 3. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale;
 4. La Giunta Comunale, sentite le associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può individuare delle aree mercatali ai fini sperimentali ovvero autorizzare mercati straordinari, in momenti diversi, nelle aree già sede di mercato, con gli stessi operatori, demandando al Dirigente del Settore competente lo svolgimento delle procedure amministrative. Al termine della sperimentazione la Giunta Comunale, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell'area prodotta dal mercato, decide se chiudere il mercato sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo oppure se proporre il trasferimento del mercato al Consiglio Comunale. Le presenze saranno ritenute valide agli effetti di una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi in caso di istituzione del mercato o fiera.
 5. Il Comune per motivi di pubblico interesse può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore, deve essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune. Qualora la revoca del titolo sia determinato dalle fattispecie di cui all'art.52, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e ambientali), si procederà secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 ter del medesimo articolo.
 6. Nel caso in cui risultino posteggi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o trasferimento per migioria, il Consiglio Comunale con la delibera di cui al precedente comma 1, può provvedere alla loro soppressione.

Art. 4 – Titoli abilitativi all'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante previa iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.
2. L'avvio dell'attività di cui al precedente comma è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, previa verifica positiva del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e sono riferite ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare o per specifiche merceologie, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59. I successivi subingressi sono soggetti a presentazione di comunicazione o di SCIA nel caso si tratti di attività alimentare, come previsto al successivo art.6.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. Lgs. 31.3.1998 n.114, consente ai titolari degli stessi anche l'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione.
4. Il titolo abilitativo all'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31.3.1998 n.114, abilita i titolari dello stesso anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago. Tale titolo abilita altresì i titolari a chiedere di essere inseriti nella graduatoria per le assegnazioni

giornaliere dei posteggi nei mercati e fiere.

5. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'una o per l'altra attività, nel rispetto dei criteri di utilizzo dei posteggi stabiliti dall'amministrazione comunale.
6. Nelle aree del demanio comunale, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a nulla osta da parte del competente Settore che, altresì, stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree precitate.
7. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
8. L'esercente l'attività di commercio su aree pubbliche nel Comune di Rimini deve comunicare, entro sessanta (60) giorni ogni variazione riguardante l'impresa.

Art. 5 - Obbligo di esibire il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale Emilia Romagna n.12 del 25.6.1999 e s.m.i., è fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire l'idoneo titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche a ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla gestione dei servizi del mercato.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 2 e 3 del D.Lgs. n.114/98.
3. In caso di presenza sul posteggio di persona diversa dal titolare deve essere disponibile la documentazione attestante il rapporto di lavoro intercorrente con il medesimo, in caso contrario si procede alla segnalazione agli organi di controllo.

Art. 6 - Subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, si attiva previa comunicazione/SCIA al Comune alle seguenti condizioni:
 - sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda mediante atto pubblico con gli estremi di registrazione o in alternativa attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione;
 - il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 per gestire l'attività e del DURC per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - sia regolare il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato a pena di irricevibilità della SCIA/comunicazione di subingresso.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa (ai soli fini della costruzione del periodo di anzianità per l'inserimento nelle graduatorie, per dante causa si intendono tutti i precedenti titolari), relativi all'azienda ceduta.
3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare l'attività del dante causa a condizione che, entro un anno dalla morte del titolare, pena la decadenza, risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e comunichi la prosecuzione dell'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con atto dal dirigente del competente Settore comunale.
4. E' sempre vietato subaffittare il ramo d'azienda su cui sono attivi dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs.114/98, acquisite sulla base di un contratto d'affitto in essere.
5. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dal precedente concessionario del posteggio.

6. Il proprietario dell'azienda commerciale è obbligato al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico anche in caso di affitto del ramo di azienda relativo al posteggio.

Art. 7 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle vigenti norme igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate sono stabiliti da apposite disposizioni dall'autorità sanitaria.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali e alle specifiche ordinanze in materia.
3. Il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico-sanitario non condiziona il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998 n.114.

Art. 8 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi della vigente disciplina, l'orario di vendita nei mercati e nelle fiere è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, tenuto conto degli indirizzi regionali, che prevedono l'inizio delle vendite non prima delle ore 4 (quattro) e un'attività di vendita giornaliera non inferiore a 4 (quattro) ore e non superiore a 20 (venti) ore, anche frazionate.
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale può stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.
3. Le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana.
4. Possono essere stabilite limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in caso di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.
5. I concessionari di posteggi isolati sono tenuti a comunicare all'ufficio comunale l'orario in cui intendono esercitare l'attività al fine di consentire la rilevazione delle presenze.

Art. 9 - Festività

1. E' vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Pasqua, lunedì di Pasqua e Capodanno.
2. Qualora il mercato ricada in giornate festive diverse da quelle di cui al comma precedente avrà regolare svolgimento.

Art. 10 - Circolazione e sosta nelle aree mercatali

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. Trascorsi trenta minuti dal termine dell'orario prestabilito per le vendite è consentito l'accesso nelle aree mercatali agli addetti alle pulizie, che potranno iniziare l'attività limitando l'uso dei mezzi pesanti che possano determinare un pericolo o un'incompatibilità con le operazioni di smontaggio delle postazioni degli operatori.
3. Fatta salva specifica autorizzazione è sempre vietata la sosta ed il parcheggio dei veicoli degli operatori nell'area di mercato al di fuori dei posteggi loro assegnati e nei posteggi rimasti liberi, soppressi ovvero in altre aree libere interne all'area mercatale.
4. Il divieto di cui al comma uno si applica limitatamente all'orario prefissato per le vendite anche ai mezzi dei fornitori.
5. Qualora per gli "spuntisti" sia oggettivamente difficile raggiungere con il proprio mezzo il

posteggio assegnato, dovranno utilizzare carrelli o mezzi equivalenti per il trasporto di attrezzature e merci.

Art. 11 - Ottimizzazione temporanea dell'area di mercato o fiera

1. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della migliore funzionalità per gli operatori e per i consumatori, è data facoltà al competente Settore comunale o al soggetto incaricato alla gestione dell'area mercatale di disporre il temporaneo spostamento degli operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - a) quando il numero degli operatori presenti sia inferiore al 50 per cento di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
 - b) quando, indipendentemente dalla soglia di cui alla precedente lettera a), uno o più operatori vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma avviene di norma nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione del maggior numero di operatori presenti e successivamente procedendo alle operazioni di "spunta".

Art. 12 - Norme specifiche per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per la vendita, l'ingresso e l'uscita dall'area mercatale, il carico e lo scarico delle merci e per l'allestimento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale i concessionari e gli operatori delle assegnazioni giornaliere dei posteggi sono tenuti al rispetto degli orari definiti con apposita ordinanza del Sindaco.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma tre.
3. Il settore competente, in presenza di esigenze particolari e contingenti, può autorizzare i concessionari ad occupare temporaneamente superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
4. Le tende di protezione al banco vendita possono sporgere sul fronte delle corsie per non più di metri 0,70 purché ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50 ovvero per non più di metri 1,70 qualora posizionate ad un'altezza dal suolo superiore a metri 3,00; tali sporgenze non possono essere utilizzate per appendere od esporre in qualsiasi modo la merce e cartelli pubblicitari e devono in ogni caso e in ogni momento poter essere ritratte o alzate rapidamente per garantire e agevolare il transito dei mezzi di soccorso, di polizia e degli operatori.
5. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma sei.
6. È permesso l'uso di apparecchi per la riproduzione sonora, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli altri operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché nel rispetto dei limiti consentiti dalle vigenti norme poste a tutela dall'inquinamento acustico. La vendita con "battitore" deve avvenire senza l'uso di amplificazione sonora.
7. Nei mercati di Rimini Città del Mercoledì e Sabato e nelle Fiere ove nella concessione del posteggio è prevista la permanenza del mezzo al seguito, si dispone che il veicolo attrezzato o meno per l'attività di vendita, deve essere posizionato obbligatoriamente all'interno del perimetro del posteggio, fatto salvo il caso in cui l'esercente sia concessionario di due o tre posteggi con la previsione di sosta del veicolo in quel mercato o fiera, in tal caso il mezzo potrà essere presente in uno solo dei posteggi dati in concessione all'esercente di che trattasi. Nei posteggi con dimensioni pari o inferiori a mq. 20,00 la presenza del mezzo all'interno del posteggio non è obbligatoria anche se prevista nel titolo abilitativo. Permane in ogni caso il

divieto di posizionare il veicolo nei posteggi in cui da concessione non è consentita la presenza del mezzo.

8. Negli altri mercati e fiere ove non vi è nella concessione alcuna differenziazione rispetto alla presenza o meno del mezzo sul posteggio, è sempre consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro il perimetro del posteggio.
9. Nei posteggi dei mercati di Rimini Città del Mercoledì e Sabato, in quelli delle Fiere e nei posteggi isolati insistenti su Piazza Tre Martiri, Via IV Novembre, Corso D'Augusto, Largo Giulio Cesare e via Castelfidardo, ove è vietata la presenza del mezzo, l'allestimento delle postazioni deve essere effettuato esclusivamente con ombrelloni o gazebo sempre aperti di colore compreso fra le tonalità del bianco, montate ad altezza uniforme alle altre postazioni. I teli necessari alla copertura delle reti dovranno essere del suindicato colore e tali da coprire fino a terra il fronte del banco di vendita. L'inosservanza di tali disposizioni comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, anche quelle eventualmente previste dalle norme regolamentari di riferimento.
10. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di utilizzare attrezzature integre, pulite e decorose, di mantenere in ordine lo spazio occupato e di tenere un comportamento tale da non offendere, con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi per la clientela, per gli altri operatori e per i preposti alla gestione dei servizi mercatali.
11. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di provvedere alla gestione dei rifiuti del proprio posteggio secondo le indicazioni emanate ai sensi del vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio con apposito atto dirigenziale.
12. L'utilizzo di generatori di corrente nei mercati o Fiere è consentito solo per il settore alimentare laddove non è disponibile l'impianto elettrico per l'allaccio delle postazioni degli esercenti. Le apparecchiature a gas liquido possono essere utilizzate esclusivamente con le limitazioni e sotto la stretta osservanza delle indicazioni tecniche contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recante "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi".
13. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, nonché per i danni creati alla sede stradale, agli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
14. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono estese anche agli esercenti che operano sulla base della cosiddetta "spunta" che in caso contrario non potranno ottenere l'assegnazione giornaliera del posteggio.

Art. 13 - Norme generali per la tutela dei consumatori

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge, comprese quelle in materia di tutela del consumatore di cui al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e s.m.i. nonché di ogni altra norma comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. In caso di vendita di cose usate, tale condizione deve essere resa nota mediante cartelli di dimensioni non inferiori a cm. 35 X 50, ben visibili e riportanti la dicitura in più lingue, nonché le eventuali informazioni previste dalle specifiche norme in materia.
3. I produttori devono segnalare con specifico cartello se trattasi di prodotto proveniente dalla propria azienda nel rispetto delle norme comunitarie sulla rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici.

TITOLO II

GESTIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 – Modalità di rilascio delle concessioni dei posteggi

1. La concessione dei posteggi e la relativa autorizzazione di tipo A, per esercitare il commercio al dettaglio su area pubblica viene rilasciata per anni 12 (dodici), con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, dal dirigente del Settore competente sulla base di un'apposita graduatoria, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. Il Comune nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno invierà alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere con l'indicazione del settore merceologico. La Regione, entro 60 giorni dalle date suindicate, provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei dati inviati dal Comune.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi liberi devono essere prodotte nel rispetto delle modalità previste dal bando del Comune pubblicato all'Albo Pretorio informatico e dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro la scadenza ivi riportata.
4. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:
 - mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore di massimo 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
 - mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore di massimo 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).
5. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione di posteggi liberi o di nuova individuazione in mercati o fiere già esistenti o di nuova istituzione ovvero in posteggi isolati, saranno osservati i criteri individuati con Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 485 del 22.04.2013 e s.m.i.. In caso di parità di punteggio si considera l'ordine cronologico di protocollo assegnato alla domanda.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) eventuale attuazione degli spostamenti di posteggio per miglorie di cui al successivo articolo 16.
7. L'esercente è obbligato al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune, anche in caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta dal Comune nei casi previsti.

Art. 15 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma uno, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria di mercato/fiera stilata con i criteri di seguito indicati:

- a) maggiore anzianità di attività nel mercato maturata dalla data di assegnazione del posteggio;
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (ai soli fini della costruzione del periodo di anzianità per l'inserimento nelle graduatorie, per dante causa si intendono tutti i precedenti titolari), con le modalità dell'autocertificazione eventualmente corredata da idonea documentazione presentata dall'operatore interessato;
 - c) in caso di ulteriore parità, verrà valutata la maggior anzianità continuativa di iscrizione dell'esercente al Registro delle Imprese. Si prenderà a riferimento la data d'inizio dell'attività dell'impresa (informazione storica) come risulta dalla vigente iscrizione al Registro delle Imprese. In caso di successione l'anzianità sarà riferita al dante causa.
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma uno, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
 4. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 16 - Spostamenti di posteggi per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria di cui al punto due del precedente articolo.
2. Nella fattispecie di cui al comma uno, le procedure di accesso al posteggio per miglioria si svolgono previa informazione agli operatori sulle modalità di presentazione delle istanze, mediante la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate possono essere assegnati agli altri operatori secondo il normale ordine in graduatoria di cui al punto uno.
4. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per miglioria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da pubblicarli all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 15 giorni prima della data prefissata.

Art. 17 - Scambio consensuale di posteggi

1. Nell'ambito del medesimo mercato può essere effettuato lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico e purché siano decorsi almeno due anni dall'acquisizione della titolarità dei posteggi da parte dei richiedenti e previa formale acquisizione della volontà di entrambi gli operatori; si prescinde dalla decorrenza dei due anni solo nel caso in cui nell'anno antecedente si sia effettuato un trasferimento totale o parziale del mercato in nuova sede.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento del titolo abilitativo e delle concessioni con gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 18 - Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire attraverso l'acquisizione di posteggio da parte degli operatori contigui e, solo in tal caso, anche da parte dell'operatore immediatamente limitrofo al contiguo stesso, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
2. L'ampliamento del posteggio di cui al punto uno, avviene sulla base delle seguenti modalità:
 - richiesta al Comune in via preliminare delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento;
 - acquisizione della disponibilità del posteggio da parte del soggetto interessato allo stesso;
 - rinuncia al titolo acquisito da produrre al Comune, finalizzata all'ampliamento del posteggio, contestualmente alla comunicazione/SCIA di subingresso;
3. Fatta salva diversa disposizione del Consiglio Comunale è prevista la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio, su richiesta dell'operatore interessato nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
4. L'ampliamento dei posteggi può avvenire anche per iniziativa dell'Amministrazione Comunale a seguito di ampliamento dell'area di mercato, per soppressione di posteggi non assegnati in concessione o per differenti esigenze.
5. Qualora all'ampliamento del proprio posteggio siano interessati più operatori contigui si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di mercato;
 - maggiore anzianità di azienda rilevabile dall'iscrizione al Registro delle Imprese.
6. L'ampliamento sia su richiesta dell'interessato sia su iniziativa dell'Amministrazione non può superare gli 80 metri quadrati incluso il posteggio originario. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.
7. E' sempre vietata la cessione parziale del posteggio.

Art. 19 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi perché non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente dal Comune o da soggetto incaricato, ad operatori in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata annualmente dal Comune per ciascun settore merceologico nel rispetto del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione della domanda sommata a quella dell'eventuale dante causa, privilegiando, in caso di ulteriore parità, gli operatori totalmente sprovvisti o con il minor numero di posteggi nei mercati di ambito comunale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione al Comune con l'indicazione dei mercati e fiere nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi. Il Comune verifica la regolarità del DURC e predispone entro il 31 marzo le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato e fiera. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all'attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso il Comune aggiorna entro il 30 settembre le graduatorie degli spuntisti.
3. Le graduatorie valide per tutto l'anno verranno pubblicate all'Albo Informatico sul sito Internet del Comune.

4. La procedura di assegnazione ha inizio entro 30 minuti dall'orario stabilito per l'arrivo e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.
5. E' fatto divieto di assegnare posteggi liberi o temporaneamente non occupati a soggetti non inseriti nella graduatoria di cui al punto due del presente articolo;
6. Con provvedimento dirigenziale potranno essere individuati posteggi che, per ragioni di accessibilità e sicurezza, non saranno assegnati agli "spuntisti" in lista d'attesa, anche se non occupati.
7. Nelle manifestazioni fieristiche di durata plurigiornaliera, l'assenza del titolare della concessione determina l'assegnazione temporanea del posteggio al primo operatore rimasto escluso dall'assegnazione di posteggi disponibili, iscritto nella graduatoria della manifestazione, esclusivamente per il periodo di assenza del titolare.
8. Per l'occupazione è dovuto il pagamento del canone giornaliero e dei costi aggiuntivi relativo agli eventuali servizi predisposti per la realizzazione della manifestazione.

Art. 20 - Presenze e assenze di concessionari di posteggi

1. Ai fini della rilevazione delle presenze e assenze sono previsti due registri annuali rispettivamente uno per gli operatori concessionari di posteggio ai fini della tenuta delle assenze e l'altro per l'annotazione delle presenze ai fini dell'assegnazione dei punteggi agli operatori inseriti nelle graduatorie annuali per assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati utilizzato per la procedura della "spunta".
2. Ciascun registro ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i posteggi annuali; per i posteggi stagionali il registro ha la validità per il relativo periodo di svolgimento.
3. Nei registri devono essere annotate le presenze e le assenze dei singoli operatori per ogni giornata di attività prevista sulla base della Delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente art.3.
4. Ai fini del riconoscimento della presenza è necessario che sul posteggio presti l'attività personalmente il titolare o un suo dipendente, collaboratore familiare o comunque altro soggetto con titolo idoneo per la sostituzione (es. socio in partecipazione).
5. La rilevazione delle presenze e delle assenze può essere eseguita da personale dell'Amministrazione Comunale o da altro soggetto incaricato allo scopo.
6. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 comma 2, lett. b) e c) della legge regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12, in materia di revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, non si considerano le assenze determinate da:
 - eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato, all'inizio dell'orario delle vendite, l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - mancata partecipazione ai mercati che si svolgono nelle giornate festive, fatta eccezione per i mercati domenicali.
7. E' invece considerata assenza, a tutti gli effetti, la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
8. I periodi di assenza motivati da malattia del concessionario o malattia di familiari conviventi che necessitano di assistenza certificata da un medico, gravidanza o altra attività obbligatoria prevista dalle norme (giudice popolare, ecc.) non concorrono a determinare la revoca del titolo abilitante all'esercizio dell'attività sempreché siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo al primo giorno di assenza, valendo in caso contrario quanto previsto al comma successivo.
9. Qualora non sia rispettato il termine di cui al precedente comma, l'assenza si considera giustificata unicamente dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è prodotta la documentazione inerente.
10. Per i concessionari titolari di più posteggi in un medesimo mercato è possibile giustificare l'assenza anche in un solo posteggio presentando il certificato medico di malattia del dipendente o del collaboratore familiare preposto alla gestione del medesimo.
11. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere

l'esplicita indicazione d'inabilità al lavoro e il relativo periodo.

12. Nel caso di società l'assenza è giustificata anche qualora l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.
13. Le assenze maturate a causa di provvedimenti sospensivi dell'attività comminati per il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico concorrono alla maturazione dei periodi di cui al successivo art. 34, comma 1, lettera b).

Art. 21 - Presenze ed assenze dei non concessionari di posteggio

1. Ai fini della rilevazione delle presenze e assenze dei non concessionari di posteggio (spuntisti) è considerato assente a tutti gli effetti, salvo comprovata causa di forza maggiore, l'operatore che risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite.
2. Limitatamente ai mercati, la presenza viene assegnata all'esercente inserito nelle graduatorie di cui al precedente art. 19 se presente alle operazioni di spunta anche in caso in cui non riesca ad avere l'assegnazione di un posteggio per quella giornata. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata solo al titolare legittimato in base alla graduatoria o a un suo dipendente o collaboratore.
3. La mancata presenza per 3 (tre) anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fatti salvi i periodi di assenza di cui al precedente art.20 commi 8, 9, 10.
4. Tutte le presenze maturate, sia nei mercati che nelle fiere esistenti, quando concorrano al rilascio di una autorizzazione e concessione vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo.

Art. 22 - Posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono individuati con la stessa delibera di Consiglio Comunale di individuazione delle aree pubbliche da adibire al commercio nel Comune di cui all'art.3.
2. I posteggi si distinguono in annuali, stagionali estivi dal 1 maggio al 30 settembre, stagionali invernali dal 1 ottobre al 30 aprile o con tipologia sino a tre giorni a settimana e sono principalmente a merceologia vincolata.
3. La concessione e il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio isolato abilitano l'occupazione di suolo pubblico mediante utilizzo di un banco temporaneo di vendita o di un autonegozio, fatta salva la possibilità di esercizio con struttura stabile se regolarmente autorizzata sotto il profilo urbanistico edilizio e paesaggistico. Relativamente al settore alimentare è necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti igienico sanitari da parte del competente ufficio dell'AUSL territoriale.
4. L'operatore su area pubblica nello svolgimento dell'attività è tenuto al rispetto delle seguenti modalità di vendita:
 - a) l'occupazione di suolo non può eccedere le dimensioni del posteggio così come autorizzate;
 - b) le attrezzature di vendita amovibili (autonegozio, banco temporaneo) devono essere rimosse al termine dell'orario giornaliero di attività mentre le strutture stabili regolarmente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, debbono essere rimosse al termine del periodo autorizzato pena la revoca della concessione;
 - c) la forma e l'arredo delle strutture di vendita devono essere in sintonia con l'arredo urbano circostante, sia per colori che per stile o seguire specifiche disposizioni se fornite dall'Amministrazione Comunale;
 - d) rispettare gli orari di esercizio dell'attività come comunicati al competente ufficio comunale e segnalarne preventivamente ogni sua variazione, in modo da rendere possibile la verifica delle giornate di assenza utili al fine del computo di cui all'art.34 comma 1, lett. b).
5. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al presente titolo II.

Art. 23 - Disciplina delle fiere ordinarie

1. Nelle fiere ordinarie i posteggi non assegnati in concessione, sono utilizzati:
 - a) per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
 - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione per un posteggio nella stessa fiera.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le seguenti modalità e criteri:
 - essere in possesso di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta al Comune nel periodo intercorrente fra i 180 giorni ed i 60 giorni antecedenti la manifestazione. Fa fede l'ordine cronologico di protocollo assegnato alla domanda.
3. Allo scopo della formazione della graduatoria di ammissione in ciascuna fiera per i non titolari di posteggio si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze effettive nella fiera; le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità;
 - in caso di parità prevale l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione della domanda sommata a quella dell'eventuale dante causa.
 - ad ulteriore parità si considera il numero progressivo di protocollo d'arrivo delle domande.
4. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito del Comune almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso prima dello svolgimento della fiera.
5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio, fra quelli disponibili.
6. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato con delega scritta in calce alla convocazione.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'arrivo, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
8. Gli operatori che hanno presentato la richiesta di partecipazione alla fiera fuori dai termini di cui al comma 2 o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, solo se inseriti nella graduatoria annuale degli spuntisti predisposta ai sensi dell'art. 19 e sulla base della loro posizione in quest'ultima.
9. Ai fini dell'assegnazione di un secondo posteggio all'operatore già titolare di un posteggio in concessione, si applicano gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio di cui al precedente comma 3.
10. Agli effetti di cui al precedente comma ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1368 del 26.7.1999, valgono, unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione temporanea del secondo posteggio;
11. Nell'eventualità sia istituita una nuova fiera in sostituzione di un mercato straordinario, l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata tenendo conto delle presenze maturate nel mercato soppresso. L'assegnazione dei posteggi in concessione, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 14, del presente regolamento;
12. Nel caso in cui la fiera si svolga in più giornate, al fine del conteggio della presenza, occorre la partecipazione per l'intera durata della fiera, fatte salve le ipotesi di cui all'art.20 commi 8, 9 e 10.

Art. 24 - Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 23 e può essere riferibile ad una o entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide a tutti gli effetti ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione sempreché si provveda alla definitiva istituzione della fiera stessa.
3. L'effettuazione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati mediante la presentazione di un progetto in cui devono di norma essere esplicitati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) i settori o le specializzazioni merceologiche;
 - c) le aree richieste e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e) il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.
4. I progetti di cui al precedente comma 3 debbono pervenire al Comune almeno 150 giorni prima dello svolgimento previsto per la manifestazione, stante quanto previsto dal punto 1) lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1368 del 26.7.1999.
5. L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con deliberazione di Consiglio Comunale, la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo allo svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o di altro interesse pubblico.
6. Gli operatori interessati possono partecipare a una fiera straordinaria se muniti di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche. In base alle domande pervenute, il Comune predispone una graduatoria finalizzata alla scelta del posteggio, formata secondo i criteri di cui all'art. 23.
7. L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata di norma sentite le associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sempreché la stessa non sia prevista in concomitanza con altre manifestazioni mercatali o fieristiche non aventi carattere saltuario.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 25 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che può essere quello di residenza o qualunque altro ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010.

Art. 26 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della legge regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12 e s.m.i., l'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
 - in qualunque area pubblica non espressamente vietata dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi od altre attrezzature poste al suolo.

2. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 26 bis – Street food

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente art. 3, possono essere individuate aree da adibire al commercio cosiddetto “street food” esercitato da soggetti individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica ove con apposito disciplinare di funzionamento verranno determinate le modalità di esercizio, le caratteristiche, le ipotesi di inadempimento e le conseguenti misure repressive che nei casi più gravi e in caso di recidiva potranno portare alla sospensione ovvero alla revoca dello specifico titolo abilitativo rilasciato.

Art. 27 - Applicabilità altre disposizioni

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

TITOLO IV

PRODUTTORI

Art. 28 - Definizioni e comunicazione per l'esercizio dell'attività

1. Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
2. Si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18.5.2001 n.228 e s.m.i., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
4. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante può essere effettuata previa comunicazione secondo la modalità telematica prevista dal Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può' essere effettuata a decorre dalla data di invio della medesima, fatte salve le aree pubbliche espressamente vietate individuate con deliberazione di C.C. di cui al precedente art. 3.
5. Qualora s'intenda esercitare la vendita al dettaglio su un posteggio in area pubblica la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è necessario partecipare alla procedura pubblica di assegnazione dello stesso.
6. Alla vendita diretta esercitata dagli operatori di cui al presente Titolo non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. d) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal punto 8 dell'art. 4 del D. Lgs.

18.5.2001 n. 228.

7. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo (art. 5 D.Lgs. 26/05/2004 n. 154).
8. Per quanto non previsto specificamente in questo Titolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 29 - Posteggi riservati ai produttori

1. I posteggi riservati ai produttori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti.
2. Il precedente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole, ittiche locali o di interesse locale.
3. Qualora il numero di posteggi dei produttori risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 per cento indicata nel comma 1, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili nell'ordine:
 - a) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
 - b) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche;
 - c) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, sempreché i rispettivi concessionari ne abbiano interesse fino ad una superficie massima complessiva di 80 mq.

Art. 30 - Assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori è effettuata in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12, e avrà durata di anni 12 (dodici), applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sempreché rilevate o documentabili;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi quale anzianità continuativa di iscrizione del richiedente al Registro delle Imprese, come produttore, ovvero cooperativa o consorzio di produttori; si prenderà a riferimento la data d'inizio dell'attività dell'impresa (informazione storica) come risulta dalla vigente iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) in caso di ulteriore parità, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ma, unicamente, la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Informatico del Comune.
3. Non è ammessa la possibilità per il produttore di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. Le concessioni di posteggio rilasciate ai produttori non sono cedibili, è ammesso il subentro solamente per cessazione di attività del titolare di impresa individuale o S.s. con passaggio dell'impresa medesima a collaboratori famigliari risultanti nella medesima visura del Registro imprese e/o iscritti all'ente Previdenziale come collaboratori dell'impresa stessa.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato e a seguito di istituzione di nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite di un solo posteggio nello stesso mercato.
6. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola/ittica può avere in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.
7. Le norme del presente regolamento trovano applicazione anche per i produttori ittici se e in quanto compatibili.

Art. 31 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori

1. I posteggi liberi perché non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 19 per quanto compatibile.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

TITOLO V

COMMERCIO ALL'INGROSSO SU AREE PUBBLICHE

Art. 32 - Commercio all'ingrosso su aree pubbliche

1. La delibera di Consiglio Comunale che individua le aree adibite all'esercizio del commercio su aree pubbliche potrà individuare anche l'area in cui esercitare l'attività di commercio all'ingrosso. Il rilascio della relativa concessione d'uso del suolo pubblico è demandato al competente Settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Sospensione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni. La sospensione del titolo abilitativo si riferisce all'attività commerciale svolta nel posteggio sul quale la violazione è stata commessa e corrisponde alle giornate effettive di svolgimento di mercato/fiera o svolgimento dell'attività sul posteggio isolato, nei casi di cui ai successivi punti a), b), d) ovvero anche l'intera attività commerciale nelle ipotesi di cui ai punti c), e), f).
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
 - c) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi del mercato;
 - d) l'abusiva estensione, per oltre un quarto, della superficie autorizzata;
 - e) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - f) violazione di norme poste a tutela del consumatore
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima violazione accertata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. I periodi di sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche disposti nelle ipotesi di cui al punto 2, sono da considerarsi al pari delle assenze non giustificate e vengono quantificati secondo i seguenti criteri:
 - a) inosservanza comma 2 lett. a):
 - due violazioni nell'arco di un anno: 1 giorno

- b) inosservanza comma 2 lett. b):
 - mancato pagamento di una annualità per l'intero importo dovuto o di alcune rate, per ogni singolo posteggio: 5 giorni;
 - mancato pagamento di due annualità per l'intero importo dovuto o di alcune rate, per ogni singolo posteggio: 10 giorni;
 - mancato pagamento di più di due annualità per l'intero importo dovuto o di alcune rate, per ogni singolo posteggio: 20 giorni;
 - c) inosservanza comma 2 lett. c):
 - ogni violazione, 3 giorni;
 - d) inosservanza comma 2 lett. d):
 - prima violazione: 1 giorno;
 - due violazioni nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima violazione accertata: 5 giorni;
 - tre violazioni nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima violazione accertata: 10 giorni;
 - quattro o più violazioni nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima violazione accertata: 20 giorni;
 - e) inosservanza comma 2 lett. e):
 - ogni violazione, 5 giorni;
 - f) inosservanza comma 2 lett. f):
 - due violazioni nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima violazione accertata: 1 giorno;
5. La sospensione del titolo abilitativo relativo ad un determinato posteggio in affitto d'azienda, viene applicata anche nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da parte del proprietario dell'azienda commerciale, quale soggetto passivo individuato dall'art.24, comma 4 del vigente Regolamento COSAP.
6. La sospensione è inoltre prevista nel caso di rilevata irregolarità contributiva di cui all'art. 4 comma 2 e verrà disposta ai sensi della legge regionale Emilia Romagna n.1/2011 e s.m.i..

Art. 34 - Revoca del titolo abilitativo e decadenza dalla concessione

1. Il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su area pubblica è revocato o è oggetto di divieto di prosecuzione dell'attività, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della SCIA/comunicazione salvo la possibilità di concedere una proroga da parte del Comune per un periodo non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - b) Il posteggio assegnato non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali ed ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza di cui all'art. 20 comma 8;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 ;
 - d) nel caso di rilevata irregolarità contributiva (DURC), secondo quanto disposto dalla legge regionale Emilia Romagna n.1/2011 e s.m.i..
 - e) il titolare non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, è disposta altresì la decadenza dalla concessione di posteggio nel caso di titolo abilitativo di cui all'art.28 comma 1 lett. a) del D.Lgs.114/98.
3. E' prevista la revoca della concessione e del relativo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in caso di mancata rimozione delle strutture stabili (regolarmente autorizzate sotto il profilo

urbanistico, edilizio e paesaggistico) al termine del periodo autorizzato.

4. Il provvedimento interdittivo è adottato dal dirigente del competente Settore comunale.

Art. 35 - Sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio pecuniario si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 689/81 e successive modificazioni.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 3 e 4 della Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6:

Tipologia di violazione regolamentare	Sanzione Amm. va Minimo	Sanzione Amm. va Massimo
Art. 4 comma 8: per non avere provveduto a comunicare al Comune entro sei mesi, ogni variazione relativa all'impresa.	EURO 50,00	EURO 300,00
Art. 6 comma 4, art. 18 comma 7: per avere subaffittato il posteggio o aver ceduto parzialmente lo stesso.	EURO 300,00	EURO 2.000,00
Art. 8 comma 5: per non avere comunicato gli orari di esercizio quale titolare di posteggio isolato.	EURO 25,00	EURO 150,00
Art. 10, commi 1 e 4: per avere transitato, con veicoli nelle aree di mercato durante le fasce orarie prefissate per l'effettuazione delle vendite nonché per l'allestimento e lo sgombero dell'area, con la sola eccezione dei veicoli degli operatori di mercato e dei mezzi di pronto intervento e di quelli addetti alle pulizie di cui al comma 2 del medesimo articolo.	EURO 25,00	EURO 150,00
Art. 10, commi 3 e art. 12 comma 8: quale operatore di mercato, per avere sostato o parcheggiato o tenuto veicoli nell'area di mercato tutto o in parte al di fuori dal posteggio assegnato, nei posteggi rimasti liberi, soppressi ovvero in altre aree libere interne all'area mercatale.	EURO 100,00	EURO 600,00
Art. 12 comma 1: per avere effettuato l'attività di vendita, l'ingresso e l'uscita dall'area mercatale, il carico e lo scarico delle merci e l'allestimento delle attrezzature necessarie all'attività, senza rispettare le fasce orarie come disposte da specifica ordinanza.	EURO 50,00	EURO 300,00
Art. 12, comma 2 e art. 22, comma 4 lett. a): per avere occupato una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, in ipotesi non riconducibili a quella disciplinata dall'art. 33 comma 2, lett. d) del regolamento;	EURO 50,00	EURO 300,00
Art. 12, comma 2 e art. 22, comma 4 lett. a): per avere occupato, spazi comuni o riservati al transito. La sanzione è cumulabile con la precedente e con quella prevista per la violazione di cui all'art. 33 comma 2, lett. d) del regolamento;	EURO 100,00	EURO 600,00
Art. 12, comma 4: per avere utilizzato tende di protezione al banco vendita di altezza inferiore a m. 2,50 o sporgenti sul fronte delle corsie di passaggio per più di m. 0,70 o sporgenti più di m.1,70 qualora posizionate ad un'altezza superiore a m.3,0; per essersi avvalso dello spazio sporgente per appendere od esporre in qualunque modo la merce in vendita o cartelli pubblicitari; utilizzare sporgenze anche a protezione del banco che non possano essere retratte o alzate	EURO 50,00	EURO 300,00

rapidamente in modo tale da consentire il transito dei mezzi di polizia, di soccorso e degli operatori;		
Art. 12, commi 5: per avere utilizzato, nell'esercizio dell'attività di commercio, mezzi sonori in difformità a quanto previsto al comma 6;	EURO 100,00	EURO 600,00
Art. 12, comma 7: per non avere mantenuto il proprio veicolo, all'interno del perimetro del posteggio assegnato o non aver tolto il proprio veicolo dal posteggio assegnato a seconda di quanto previsto in concessione, fatte salve le ipotesi consentite.	EURO 100,00	EURO 600,00
Art. 12, comma 9 e art. 22 comma 4 lett. c): per non aver rispettato le tipologie delle strutture d'allestimento dei posteggi previste, nonché i colori prestabiliti, sia per strutture che per i tendaggi; per avere utilizzato attrezzature per la vendita non in sintonia con l'arredo urbano circostante, sia per colori che per stile o senza seguire specifiche disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale.	EURO 100,00	EURO 600,00
Art. 12 comma 10: per aver utilizzato delle attrezzature logore, sporche e/o ammuffite; per aver tenuto un comportamento offensivo per i clienti, per gli altri operatori o per gli addetti alla gestione dei servizi di mercato.	EURO 50,00	EURO 300,00
Art. 12 comma 11: per non aver provveduto alla gestione dei rifiuti del proprio posteggio.	EURO 25,00	EURO 500,00
Art. 12, comma 12: per avere utilizzato generatori di corrente in ipotesi non consentite o bombole di gas liquido, senza l'integrale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.	EURO 300,00	EURO 2.000,00
Art. 12, comma 13: per avere danneggiato, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita, la sede stradale o gli elementi di arredo urbano o del patrimonio arboreo.	EURO 1.000,00	EURO 6.000,00
Art. 13 commi 2 e 3: per non avere reso noto con cartello visibile al consumatore la vendita di cose usate e, per i produttori, non avere segnalato con specifico cartello se un determinato prodotto proviene dalla propria azienda.	EURO 50,00	EURO 300,00
Art. 22 comma 4 lett. b): per non avere rimosso le attrezzature di vendita amovibili (autonegozio, banco temporaneo) al termine dell'orario giornaliero di attività ovvero le strutture stabili al termine del periodo autorizzato.	EURO 50,00	EURO 300,00
Art. 33, comma 2 lett. d): per avere esteso la propria postazione di vendita per oltre un quarto la superficie autorizzata.	EURO 100,00	EURO 600,00
Violazioni regolamentari diverse dalle precedenti, per le quali non sia prevista una sanzione dalla legislazione nazionale e regionale in materia.	EURO 25,00	EURO 150,00

Art. 36 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento devono essere attivati in via telematica così come previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010 n.160.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera di C.C.

n. 120/2003 e modificato con delibera di C.C. n. 21/2005 ed entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.